

**Comune di Montebelluna**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEI COMITATI CIVICI**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2010**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018**

**In vigore dal 05/06/2018**

## Sommario

Premessa

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Individuazione territoriale dei Comitati civici

Art. 3 – Attribuzioni generali dei Comitati civici

Art. 4 – Informazione

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Consiglio direttivo

Art. 7 – Presa d'atto della costituzione da parte del Comune

Art. 8 – Presidente

Art. 9 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati civici

Art. 10 – Finanziamenti

Art. 11 – Programma delle attività - bilancio preventivo - contributi

Art. 12 – Approvazione del rendiconto annuale

Art. 13 – Inventario – Cessione beni mobili

Art. 14 – Norme transitorie e finali

**Premessa.** I Comitati civici sono espressione di partecipazione spontanea e quindi non hanno funzioni di rappresentanza territoriale equiparabile a quella degli organismi eletti a suffragio universale, bensì funzioni di interpretazione delle esigenze del rispettivo ambito territoriale, consultive e propositive nei confronti degli organi elettivi comunali, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto comunale.

#### Art. 1

##### Finalità

Il Comune di Montebelluna, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e del Titolo IX del proprio Statuto, al fine di garantire la partecipazione popolare e democratica all'attività amministrativa, economica e sociale della comunità, riconosce i Comitati civici, istituiti ai sensi del presente regolamento, quali organismi di partecipazione decentrata.

Compito preminente dei Comitati civici frazionali è quello di concorrere all'azione amministrativa con funzioni di proposta e consultazione rispetto all'andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 2

##### Individuazione territoriale dei Comitati civici

I Comitati civici sono riconosciuti nei seguenti ambiti territoriali:

- a) La Pieve, nel cui territorio è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali
- b) Quartiere Bertolini
- c) Mercato Vecchio
- d) Biadene
- e) Pederiva
- f) Caonada
- g) Guarda
- h) San Gaetano
- i) Sant'Andrea
- j) Busta
- k) Contea
- l) Posmon.

Il numero dei Comitati civici ed i relativi confini vengono variati, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Comitati, dal Consiglio Comunale.

#### Art. 3

##### Attribuzioni generali dei Comitati civici

Ai Comitati civici sono attribuite, relativamente agli ambiti territoriali di competenza, le seguenti funzioni:

- a) formulazione di pareri consultivi, nel termine di 30 giorni su richiesta degli organi comunali, rispetto ad iniziative volte a migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, l'assistenza sociale in genere, la viabilità, la tutela dell'ambiente, il verde, l'arredo urbano, gli impianti sportivi, le tematiche giovanili, l'urbanistica;

- b) formulazione di segnalazioni, istanze e proposte, relative ad attività e servizi erogati dal Comune;
- c) formulazione di pareri, nel termine di 30 giorni, su richiesta degli organi comunali, relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del presente regolamento, relativamente alle disposizioni riguardanti gli istituti di partecipazione;
- d) convocazione di incontri periodici, almeno semestrali, con i residenti, per affrontare ed approfondire i problemi ed il miglioramento delle condizioni di vita nella frazione, in ordine alla gestione dei servizi di pubblico interesse;
- e) organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli abitanti della frazione e di informazione sugli atti, sui progetti e sui servizi che interessano la frazione medesima;
- f) formulazione di pareri, nel termine di 30 giorni, su richiesta dei competenti organi comunali, relativamente alle istanze e petizioni cui la frazione è interessata;
- g) organizzazione di manifestazioni d'interesse collettivo, in accordo e nel rispetto della programmazione comunale e degli organismi partecipati;
- h) gestione delle strutture eventualmente assegnate in comodato o in concessione dall'Amministrazione comunale;
- i) collaborazione organizzativa per lo svolgimento delle assemblee frazionali, promosse ed indette dall'Amministrazione comunale presso i centri civici;
- j) ulteriori attività di interesse locale, concordate con l'Amministrazione comunale;
- k) promozione di sondaggi, consultazioni, riunioni ed ogni altra iniziativa idonea ad intrattenere un rapporto diretto e costante con gli abitanti della frazione.

Il Comune può assegnare ai suddetti Comitati l'utilizzo e la gestione dei centri civici frazionali, mediante contratto di comodato o concessione, che individui in capo ai Comitati oneri di custodia e ordinario mantenimento dei locali. La gestione e l'utilizzo dei centri civici frazionali sono disciplinati da apposito regolamento.

#### Art. 4 Informazione

Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni attribuite ai Comitati civici.

Per le finalità di cui al precedente comma, ai Presidenti dei Comitati istituiti ai sensi del presente regolamento vengono inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.

I Comitati danno notizia al Comune della convocazione di riunioni con i residenti, tramite comunicazione scritta; alle riunioni possono partecipare i membri degli organi comunali, con facoltà di parola.

#### Art. 5 Organi

Sono organi dei Comitati civici:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente.

La carica di componente degli organi del Comitato è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale e con altre cariche politiche, anche a livello locale, quale, a titolo esemplificativo, referente politico o altra carica analoga di partiti o formazioni partitiche o civiche.

Tutte le cariche nell'ambito degli organi del Comitato sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso.

## Art. 6 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organo. Si riunisce, di regola, una volta al mese e si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 15.

I Consiglieri decadono:

- a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- b) nel caso di n° 3 assenze ingiustificate consecutive;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per cause di forza maggiore.

Il Consigliere uscente è sostituito dal Consiglio direttivo con il primo dei non eletti. In caso vi siano più persone con uguale numero di voti, si procederà alla nomina, tra queste, del consigliere più anziano di età.

Qualora un Consigliere del Comitato sia candidato ad elezioni politiche/amministrative, decade dalla carica.

L'elezione del Consiglio direttivo è gestita autonomamente, in ciascuno degli ambiti territoriali indicati all'art. 2. Al fine di garantire una disciplina uniforme nell'intero territorio comunale, le modalità di elezione sono definite dal presente regolamento.

Per l'elezione dei Consiglieri, sono elettori i residenti nella frazione (ambito territoriale) che abbiano compiuto il 16° anno di età. Requisito essenziale per la nomina a Consigliere è la residenza nella frazione (ambito territoriale) ed il compimento del sedicesimo anno d'età. L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata sulla base di un'unica lista, aperta a tutte le candidature.

La data delle votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo deve essere fissata dal Consiglio direttivo uscente almeno 30 giorni prima e deve essere contestualmente pubblicizzata presso la sede del Comitato civico, nei vari spazi pubblici di affissione, nelle bacheche comunali riservate alle associazioni, nel sito internet del Comune, oltre a qualsiasi altra forma comunicativa ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo.

I candidati dovranno far pervenire la candidatura al Consiglio uscente presso la sede del Comitato civico in forma scritta entro e non oltre 10 giorni prima delle votazioni. L'elenco dei candidati sarà reso pubblico, almeno 7 giorni prima della data fissata per le votazioni; le votazioni avvengono a scrutinio segreto, con facoltà per gli elettori di esprimere non più di 3 preferenze; risultano eletti i primi 15 nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, viene eletto il più anziano di età; ove le candidature siano inferiori a 15, la composizione definitiva non deve comunque risultare inferiore a 7 membri.

In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri, le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei membri assegnati; le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; in deroga, il Consiglio può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi. Il Consiglio direttivo dispone quali sedute debbano tenersi, per ragioni di opportunità, in forma pubblica, con avviso alla popolazione.

Il Consiglio si riunisce, altresì:

- a) entro 30 giorni, su richiesta, indirizzata al Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, presentata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio direttivo o 30 residenti nella frazione;
- b) entro 30 giorni, su richiesta del Sindaco o di un Assessore per l'esame di questioni interessanti la frazione.

#### Art. 7

##### Presa d'atto della costituzione da parte del Comune

I Comitati civici, all'atto della costituzione, adottano lo statuto allegato al presente regolamento. L'elenco dei nominativi di quanti sono stati eletti membri del Consiglio direttivo dev'essere comunicato all'Amministrazione comunale, così come qualsiasi variazione intervenuta nella composizione del Consiglio medesimo.

#### Art. 8

##### Presidente

Il Consiglio direttivo, nel corso della prima seduta, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, procede, nel proprio ambito, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, da eleggersi tra i Consiglieri che abbiano raggiunto la maggiore età; l'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti; risulta eletto chi tra i due ottiene il maggior numero di voti validi; a parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Il Presidente è il rappresentante del Consiglio direttivo. Convoca e presiede il Consiglio e ne garantisce l'esercizio delle funzioni. Della convocazione del Consiglio viene data notizia all'Amministrazione comunale.

Il Presidente cura i rapporti con il Comune, custodisce gli atti ed i documenti del Comitato; presenta al Comune il programma delle attività ed il bilancio di previsione, di cui all'art. 11, ed il rendiconto della gestione, di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell'assistenza di un membro del Consiglio direttivo, che svolga il ruolo di Segretario. Può altresì affidare le funzioni di tesoriere ad uno dei membri del Consiglio in carica.

Il Presidente resta in carica sino allo scadere del Comitato; in caso di decadenza del Presidente o del Vice Presidente, la sostituzione avviene in seno al Consiglio, con le modalità di cui al 1° comma.

Il Presidente, su richiesta di almeno 30 cittadini residenti nella frazione, convoca, mediante avviso affisso alle bacheche frazionali, i residenti nel territorio di riferimento del Comitato, per la discussione di specifici argomenti esattamente indicati nella richiesta di convocazione.

Il Comune riconosce, quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi elettivi e amministrativi del Comune, il Consiglio direttivo del Comitato e, per esso, il Presidente che lo rappresenta e ne è portavoce.

Art. 9  
Conferenza dei Presidenti dei Comitati civici

I Presidenti dei singoli Comitati istituiti ai sensi del presente regolamento costituiscono la Conferenza dei Presidenti dei Comitati civici, organismo cui compete la trattazione e l'approfondimento di tematiche di comune interesse, convocata, anche su richiesta dei singoli Presidenti, dall'Assessore comunale delegato. Ai lavori della Conferenza – da tenersi di norma con cadenza quadrimestrale – partecipano i rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Una seduta della Conferenza è convocata nel mese di settembre, in tempo utile per la programmazione dei Comitati rispetto all'organizzazione delle attività da proporre in occasione della presentazione dei bilanci preventivi.

Art. 10  
Finanziamenti

Il finanziamento dei Comitati civici è garantito nelle forme seguenti ed unicamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3:

- autofinanziamento, nelle modalità preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- donazioni di privati cittadini;
- autotassazione dei membri del Consiglio direttivo;
- sottoscrizioni pubbliche promosse dal Consiglio direttivo;
- contributi comunali;
- contributi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, da Istituzioni od Enti;
- altre sovvenzioni.

Nel caso di attribuzione delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 3, è consentito l'esercizio della normale attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio del pubblico, presso il Centro Civico, previo rilascio, a pena di decadenza dalla concessione dell'immobile, di autorizzazione amministrativa comunale, in una delle seguenti modalità:

- direttamente al Comitato civico, con divieto di locazione e/o subconcessione dell'immobile a terzi;
- mediante affitto di azienda dal Comitato civico a terzi, qualora ne sussistano tutti i requisiti di legge e con divieto di subaffitto.

Gli orari di apertura sono stabiliti previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'esercizio occasionale di attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro Civico è disciplinato dall'apposito regolamento sull'uso dei centri civici frazionali.

I proventi del Comitato civico sono riportati nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione, che il Comitato è tenuto a trasmettere al Comune, nelle modalità e termini stabiliti rispettivamente agli artt. 11 e 12 seguenti.

Gli utili derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande (in gestione diretta o mediante affitto di azienda), nonché le entrate derivanti da altre attività, compresa la concessione in uso delle sale civiche in applicazione dell'apposito regolamento (tariffe), saranno prioritariamente destinati alla copertura delle spese di gestione del Centro Civico e, subordinatamente, al finanziamento delle altre attività di cui all'art. 3.

Fermo quanto disposto al comma precedente ed al primo comma dell'art. 13, l'eventuale avanzo residuo risultante dal rendiconto di gestione di cui all'art. 12, potrà unicamente essere utilizzato,

nel rispetto delle norme vigenti e previa autorizzazione scritta comunale, per interventi di manutenzione e/o miglioria sull'immobile comunale costituente il Centro Civico.

#### Art. 11

##### Programma delle attività - bilancio preventivo - contributi

I Comitati civici presentano al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione illustrativa del programma delle attività che intendono realizzare nell'anno successivo, accompagnata da un bilancio di previsione.

Le suddette attività saranno oggetto di programmazione annuale, concordata fra Amministrazione comunale e Comitati civici.

Spetta all'Amministrazione comunale fare sintesi delle istanze e rispondervi, compatibilmente con le priorità stabilite dal Consiglio Comunale ed in relazione alle risorse disponibili.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 241/1990, e dell'art. 7, comma 1, della L. 131/2003, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative locali, il Comune può prevedere, in appositi capitoli di bilancio, un fondo da destinare ai Comitati civici, per favorire e promuovere l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3.

L'Amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, valuta le istanze di contributo pervenute, verificando:

- a) il grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati ai sensi dell'art. 3;
- b) il grado di coerenza con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale;
- c) il grado di compatibilità con le capacità finanziarie di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore competente.

Qualora la presentazione al Comune della suddetta relazione avvenga oltre la scadenza del 31 ottobre, le relative proposte saranno valutate in sede di variazioni di bilancio comunale.

La concessione del contributo avviene, quindi, con atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile del Settore competente, il quale può prevedere specifiche prescrizioni e modalità di erogazione e rendicontazione dei lavori od attività per i quali è concesso il contributo.

#### Art. 12

##### Approvazione del rendiconto annuale

Il rendiconto della gestione annuale del Comitato civico deve essere presentato al Comune entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Nel caso di attribuzione delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 3, al rendiconto deve essere allegata una relazione descrittiva dello stato di consistenza-conservazione dei beni di proprietà comunale.

Al consuntivo dev'essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso. Il Responsabile del procedimento può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti nel consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.

Art. 13  
Inventario – Cessione beni mobili

Il Comitato deve dotarsi di un registro-inventario – costantemente aggiornato – riportante:

- 1) l'elenco dei beni acquistati dal Comitato civico ai fini della propria attività.  
In caso di scioglimento, e ove non si provveda nei termini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento alla nomina dei nuovi membri del Comitato civico, tali beni saranno devoluti all'Amministrazione comunale, la quale ha l'obbligo di lasciare detti beni nella struttura del Centro Civico o di metterli a disposizione di altri gruppi/associazioni del quartiere di riferimento. Le eventuali rimanenze economiche di bilancio saranno parimenti devolute all'Amministrazione comunale, la quale ha l'obbligo di impiegarle nel Centro Civico o di disporne a beneficio di gruppi/associazioni operanti nel quartiere, a favore di attività sociali e ricreative per la popolazione residente in quartiere;
- 2) nel caso di attribuzione delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 3, l'elenco dei beni di proprietà comunale. Il Comitato civico segnala al Comune i beni non più funzionali all'attività dello stesso, vetusti od obsoleti. La dismissione di beni comunali è disposta unicamente dal Comune e non può essere attuata dal Comitato in assenza di autorizzazione, a pena di risarcimento del danno patrimoniale.

Art. 14  
Norme transitorie e finali

I Comitati civici devono improntare la propria azione al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

I Comitati civici esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento continueranno la propria attività mantenendo l'attuale composizione sino alla prossima scadenza elettorale prevista in attuazione dei rispettivi ed attuali statuti ed ordinamenti; pertanto le norme contenute nel presente regolamento inerenti la composizione, la durata e le modalità di elezione degli organi dei Comitati civici troveranno prima applicazione a decorrere dalla prossima scadenza elettorale dei Comitati civici attualmente esistenti. I nuovi Consigli direttivi, eletti in applicazione del presente regolamento, dovranno provvedere all'adozione dello statuto allegato entro 60 giorni dalla loro elezione.

Le rimanenti disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello sull'uso dei centri civici/sale civiche (comprese, a titolo di esempio, quelle in materia di utilizzo di immobili comunali, modalità di finanziamento, attività di somministrazione di alimenti e bevande) si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei tre commi precedenti comporta la perdita dei benefici e delle prerogative contemplate dalle disposizioni che precedono.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune avvierà l'attività di ricognizione e di individuazione cartografica degli ambiti territoriali dei Comitati civici, per le finalità proprie del presente regolamento.

Il Comune può esercitare la vigilanza, anche in forma ispettiva, sul regolare adempimento delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, è fatto espresso richiamo alle disposizioni del Codice civile, dello Statuto comunale, ed alle norme vigenti in materia.